

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
89/C 225/01	ECU.....	1
89/C 225/02	Progetto pilota di sovvenzione alle traduzioni di opere letterarie contemporanee....	2
	<b>Corte di giustizia</b>	
89/C 225/03	Ordinanza del presidente (seconda sezione), del 31 luglio 1989, nel procedimento 206/89 R: Sig. S., sostenuto dall'Union Syndicale-Bruxelles contro Commissione delle Comunità europee ( <i>Domanda di sospensione dell'esecuzione</i> ) .....	6
89/C 225/04	Causa 237/89: Ricorso di Ivo-Martin-Henri Van Gerwen contro la Commissione della Comunità europee, presentato il 31 luglio 1989 .....	6
89/C 225/05	Causa 239/89: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 31 luglio 1989.....	7
89/C 225/06	Causa 240/89: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 31 luglio 1989.....	7
89/C 225/07	Causa 241/89: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Parigi, prima sezione, prima sottosezione, il 5 luglio 1989 nella causa Société d'application et de recherches en pharmacologie, Sarl contro Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre en France e. a. ....	7
89/C 225/08	Causa 244/89: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, presentato il 2 agosto 1989 .....	8

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

31 agosto 1989

(89/C 225/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,4397	Peseta spagnola	129,946
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,5007	Scudo portoghese	173,604
Marco tedesco	2,07729	Dollaro USA	1,05957
Fiorino olandese	2,34133	Franco svizzero	1,79120
Sterlina inglese	0,675100	Corona svedese	7,01171
Corona danese	8,06916	Corona norvegese	7,56003
Franco francese	6,99899	Dollaro canadese	1,24743
Lira italiana	1490,60	Scellino austriaco	14,6327
Sterlina irlandese	0,778295	Marco finlandese	4,68754
Dracma greca	178,855	Yen giapponese	153,267
		Dollaro australiano	1,38506
		Dollaro neozelandese	1,79588

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Progetto pilota di sovvenzione alle traduzioni di opere letterarie contemporanee**

(89/C 225/02)

La Commissione delle Comunità europee lancia nel 1989 un progetto pilota per incoraggiare, mediante l'attribuzione di sovvenzioni alle traduzioni, una maggiore diffusione di opere letterarie contemporanee rappresentative della cultura europea.

Si elencano qui di seguito criteri e modalità del progetto.

1. La sovvenzione viene concessa per la traduzione di opere letterarie contemporanee che siano rappresentative della cultura che le ha prodotte e che abbiano buone probabilità d'interessare un vasto pubblico europeo.

Eccezionalmente, può essere concessa per la traduzione di opere di autori cittadini di paesi terzi membri del Consiglio d'Europa, a condizione che esse abbiano un significato sicuro per la cultura europea.

2. Per «opere letterarie contemporanee» s'intendono opere letterarie pubblicate per la prima volta nel ventesimo secolo, e preferibilmente dopo il 1945. In via eccezionale potranno essere prese in considerazione opere letterarie pubblicate per la prima volta alla fine del diciannovesimo secolo.

3. Viene data la precedenza, in ordine decrescente, alla traduzione di opere:

- da lingue meno diffuse in lingue più diffuse;
- da lingue meno diffuse in altre lingue meno diffuse;
- da lingue più diffuse in lingue meno diffuse;
- da lingue più diffuse in altre lingue più diffuse, tenendo conto in particolare della situazione specifica delle letterature le cui opere sono meno tradotte.

4. La sovvenzione è concessa per la traduzione di opere la cui pubblicazione sul mercato europeo è considerata non valida commercialmente senza una sovvenzione della Comunità.

5. Una sovvenzione può essere concessa per la traduzione di estratti di un'opera letteraria scritta in una delle lingue meno diffuse per consentire ad un editore

che vorrebbe pubblicarla, ma che non è in grado di leggerla nella lingua originale, di valutarne più facilmente il valore letterario e l'interesse commerciale.

6. Per quanto riguarda la procedura:

— le domande di sovvenzione devono essere presentate entro il 1° dicembre 1989 dagli editori che si propongono di pubblicare traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le domande devono essere inviate contemporaneamente alla Commissione (in tre esemplari dattilografati) e agli uffici di contatto di cui si fornisce l'elenco nell'allegato 2 (in due esemplari dattilografati). Il termine è improrogabile. La data del timbro postale varrà come data ufficiale di presentazione della domanda;

— la domanda deve essere presentata sul formulario tipo; non sono ammesse riproduzioni dattilografate di tale formulario. Le informazioni di cui all'allegato 1 devono essere unite al formulario tipo, ad uso della Commissione e dell'ufficio di contatto, in un unico fascicolo (formato massimo A 4). I formulari di domanda sono forniti dagli uffici di contatto, elencati nell'allegato 2, o dalla divisione «Azione culturale» della Commissione, ufficio JECL 2/116, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles;

— la decisione di accordare o meno la sovvenzione sarà presa dalla Commissione entro il 1° marzo 1990, previo parere del gruppo consultivo di esperti e tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

7. La sovvenzione copre il 100 % del compenso del traduttore calcolato secondo le tariffe normalmente praticate sul mercato del paese interessato. La traduzione deve essere pubblicata entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata concessa la sovvenzione. In caso di non pubblicazione, tutti gli anticipi devono essere rimborsati.

8. Il progetto pilota entra in funzione alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ha una durata, in via sperimentale, di cinque anni, e sarà ripubblicato annualmente.

*ALLEGATO 1***Informazioni a sostegno della domanda che devono essere fornite dall'editore desideroso di pubblicare la traduzione di un'opera letteraria contemporanea**

- Valutazione del mercato previsto.
  - Prova che la sovvenzione comunitaria contribuirà sensibilmente ad assicurare la validità commerciale della traduzione.
  - Accordo di principio tra il detentore o i detentori dei diritti e l'editore della traduzione.
  - Date previste per l'ultimazione della traduzione e per la pubblicazione, stima del prezzo, progetto di contratto di traduzione e garanzie sulla competenza del traduttore.
  - Piano di commercializzazione.
  - Attestazione del fatto che l'editore non ha beneficiato di nessun altro finanziamento pubblico.
  - Assicurazione che nel volume verranno chiaramente menzionati il nome del traduttore e il contributo della Comunità.
-

## ALLEGATO 2

## UFFICI DI CONTATTO

## 1. BELGIO

Commissie van Advies tot bevordering van de Nederlandse letterkunde — Administratie voor Kunst,  
Koloniënstraat 29-31,  
B-1000 Brussel

Commission des lettres de la Communauté française,  
Galerie Ravenstein 4/28,  
B-1000 Bruxelles

Herrn Roger Havenith,  
Chaussée Romaine 733 boîte 3,  
B-1020 Brüssel

## 2. DANIMARCA

Komitéen vedrørende litteraturudveksling med udlandet,  
Fru Ulla S. Ipsen,  
Kulturministeriet,  
Nybrogade 2,  
DK-1203 København K

## 3. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Europäisches Übersetzerkollegium in Straelen,  
D-4172 Straelen — Niederrhein 1

## 4. GRECIA

Κα' Αλκηστις Σουλογιάννη,  
Τμήμα Γραμμάτων  
Υπουργείο Παιδείας,  
Ερμού 17,  
GR-10186 Αθήνα

## 5. SPAGNA

Federación de Gremios de Editores de España,  
C/Juan Ramón Jiménez, 45-9º Izd.,  
E-28036 Madrid

## 6. FRANCIA

Direction du livre et de la lecture,  
27, avenue de l'Opéra,  
F-75001 Paris

## 7. IRLANDA

Arts Council,  
70 Merrion Square,  
IRL-Dublin

## 8. ITALIA

Sottocomitato consultivo per gli incentivi alle traduzioni di opera italiane in lingue straniere,  
Direzione generale relazioni culturali,  
Ministero affari esteri,  
Piazzale Farnesina,  
I-00194 Roma

## 9. LUSSEMBURGO

Service de littérature du ministère des affaires culturelles,  
19-21, rue Goethe,  
L-1637 Luxembourg

## 10. PAESI BASSI

Stichting tot bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig werk,  
Singel 464,  
NL-1017 AV Amsterdam

## 11. PORTOGALLO

Instituto Português do Livro e da Leitura,  
Av. de Berna, 13/4º,  
PT-1000 Lisboa

## 12. REGNO UNITO

Dr Alastair Niven,  
Director of Literature,  
Arts Council of Great Britain,  
105 Piccadilly,  
UK-London W1U OAU

---

## CORTE DI GIUSTIZIA

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE

(seconda sezione)

del 31 luglio 1989

nel procedimento 206/89 R: Sig. S., sostenuto dall'Union Syndicale-Bruxelles contro Commissione delle Comunità europee (\*)

(Domanda di sospensione dell'esecuzione)

(89/C 225/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 206/89 R, Sig. S., con gli avvocati Thierry Demaseure, Michel Deruyver e Gérard Collin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal, sostenuto dall'Union Syndicale-Bruxelles, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Henri Étienne e Sean Van Raepenbusch), avente ad oggetto una domanda intesa ad ottenere, mediante provvedimento d'urgenza, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione del 6 giugno 1989, con cui si rifiuta di assumere il ricorrente al servizio della Commissione come dipendente temporaneo per inidoneità fisica, il giudice F. Schockweiler, facente funzione di presidente della seconda sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha pronunciato, il 31 luglio 1989, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La domanda di sospensione dell'esecuzione è irricevibile.
2. Le spese sono riservate.

(\*) GU n. C 216 del 22. 8. 1989.

**Ricorso di Ivo-Martin-Henri Van Gerwen contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 31 luglio 1989**

(Causa 237/89)

(89/C 225/04)

Il 31 luglio 1989 il sig. Ivo-Martin-Henry Van Gerwen, residente in piazza Parrocchiale, 17, Angera (Varese),

21021-Italia, rappresentato dall'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare la decisione implicita di rigetto del suo reclamo;
- 2) fissare la data della reintegrazione che avrebbe dovuto essere concessa al ricorrente; e prendere in considerazione gli scatti determinati dalla reintegrazione;
- 2 bis) condannare la convenuta a pagare gli importi equivalenti alle retribuzione netta che egli avrebbe percepito se fosse stato integrato effettivamente al 15 settembre 1969 o a qualsiasi altra data successiva da determinare in base ai principi tratti dalla sentenza della Corte nella causa Pizziolo (causa 785/79, Racc. pag. 1343);
- 3) fissare l'importo provvisorio a 5 milioni di franchi belgi, con riserva di perfezionamento in corso di causa;
- 4) fissare gli interessi all'8 %;
- 5) condannare la convenuta a pagare l'indennità di dislocazione contemplata dall'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto, e ciò per il periodo di tempo in cui il ricorrente non era stato reintegrato presso la Commissione;
- 6) stabilire gli importi dovuti con riserva di perfezionamento in corso di causa a 1 milione di franchi belgi;
- 7) condannare la convenuta a pagare a titolo di risarcimento danni un importo di 5 milioni di franchi belgi per tutto il periodo in cui egli non è stato in grado di partecipare alla procedura del comitato ad hoc, con riserva di perfezionamento in corso di causa;
- 8) condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso dell'8 % sull'importo di 5 milioni di franchi belgi, con riserva di perfezionamento in corso di causa;
- 9) designare uno o tre periti al fine di determinare la data in cui il ricorrente avrebbe potuto essere reintegrato, cioè in via di principio il 15 settembre 1969;
- 10) condannare la convenuta alle spese di causa.

*Mezzi e principali argomenti*

Il ricorrente sostiene che a seguito della sua aspettativa per motivi di famiglia, avrebbe dovuto essere reintegrato il 15 settembre 1969, o in mancanza, in qualsiasi altra data successiva, da determinare in base ai principi tratti dalla giurisprudenza della Corte che applica l'articolo 40, paragrafo 4, lettera d) dello statuto del personale.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 31 luglio 1989**

(Causa 239/89)

(89/C 225/05)

Il 31 luglio 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avvocato D. R. Gilmour, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il dott. Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, rifiutando di pagare un interesse ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2891/77 sulla somma di 14 083 260 Lit, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del trattato CEE;
- condannare la Repubblica italiana alla rifusione delle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

La Commissione sostiene che alla fattispecie in esame è applicabile l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977<sup>(1)</sup>, nella interpretazione datane dalla Corte di giustizia nella sentenza del 22 febbraio 1989, emessa nella causa 54/87, Commissione contro Italia.

<sup>(1)</sup> GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 31 luglio 1989**

(Causa 240/89)

(89/C 225/06)

Il 31 luglio 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitrios Gouloussis e

Giuliano Marengo, del proprio servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliati presso il dott. Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, non adottando entro il 1° gennaio 1987 le misure d'attuazione della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983<sup>(1)</sup>, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, diverse dalle misure riguardanti le attività estrattive dell'amianto, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del trattato CEE;
- porre le spese del giudizio a carico della convenuta.

*Motivi e principali argomenti*

Le autorità italiane hanno riconosciuto, nella nota del 5 febbraio 1988, che la direttiva in questione non aveva ancora ricevuto la necessaria attuazione. Esse non hanno successivamente comunicato l'adozione delle misure necessarie. Il termine ultimo previsto dalla direttiva era il 1° gennaio 1987, salvo per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto alle quali la direttiva va applicata entro il 1° gennaio 1990. Ne consegue che, messe a parte le attività estrattive, la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo di dare attuazione alla direttiva nel termine stabilito.

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Parigi, prima sezione, prima sottosezione, il 5 luglio 1989 nella causa Société d'application et de recherches en pharmacologie, Sarl contro Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre en France e. a.**

(Causa 241/89)

(89/C 225/07)

Con sentenza 5 luglio 1989, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° agosto 1989, nella causa Société d'application et de recherches en pharmacologie, Sarl contro Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre en France e. a., il Tribunal de grande instance di Parigi, prima sezione, prima sottosezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 10, paragrafo 1 della legge 5 gennaio 1988, n. 88/14, e il decreto 11 marzo 1988, nel vietare ogni indicazione che menzioni le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero o che citi la parola zucchero nell'etichetta degli edulcoranti sintetici e nella loro pubblicità, siano compatibili con l'articolo 30 del trattato di Roma.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, presentato il 2 agosto 1989**

(Causa 244/89)

(89/C 225/08)

Il 2 agosto 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Robert Caspar Fischer e da Patrick Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 169, secondo comma, del trattato CEE, che la Repubblica francese, non assicurando il rispetto delle quote che le erano state at-

tribuite per il 1986 per le catture di altre specie nelle acque norvegesi e di scorfani nelle acque delle isole Færøer, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 170/83<sup>(1)</sup>, dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2057/82<sup>(2)</sup> e dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3730/85<sup>(3)</sup> e (CEE) 3732/85<sup>(4)</sup>;

- condannare la Repubblica francese alle spese.

*Mezzi e principali argomenti*

La Commissione sostiene che la Repubblica francese, cui incombe come a qualsiasi Stato membro la responsabilità principale di fissare le attività di pesca, non ha adottato, in conformità alle disposizioni comunitarie in vigore, tutte le misure che richiede l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio e, in particolare, quelle imposte dall'obbligo di fissare la data in cui si doveva ritenere che le catture delle specie di cui trattasi, effettuate dai pescherecci francesi, avessero esaurito le quote in vigore e di vietare provvisoriamente, a decorrere da tale data, qualsiasi attività di pesca, obbligo stabilito dall'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) 2057/82.

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 220 del 25. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 76.